

ALLEGATO A

**AVVISO PUBBLICO
n. 4/2016**

**POR PUGLIA FESR-FSE 2014 / 2020
Fondo Sociale Europeo**

approvato con Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015

Piani Formativi aziendali

Indice

- [A\) Riferimenti legislativi e normativi](#)
- [B\) Obiettivi generali e finalità dell'avviso](#)
- [C\) Azioni finanziabili e soggetti attuatori](#)
- [D\) Destinatari](#)
- [E\) Risorse disponibili e vincoli finanziari](#)
- [F\) Applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato](#)
- [G\) Modalità e termini per la presentazione dei piani](#)
- [H\) Procedure e criteri di valutazione](#)
- [I\) Tempi ed esiti delle istruttorie](#)
- [L\) Obblighi del soggetto attuatore](#)
- [M\) Modalità di determinazione del contributo pubblico](#)
- [N\) Indicazione del foro competente](#)
- [O\) Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.](#)
- [P\) Tutela della privacy](#)
- [Q\) Informazioni e pubblicità](#)
- [R\) Clausola sociale](#)
- [S\) Politiche per la qualità](#)

Allegati

A) Riferimenti legislativi e normativi

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014 (Regolamento Generale di esenzione);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione Europea del 7.03.2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul FC, sul FEASR e sul FEAMP;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione Europea del 28.07.2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea del 7.01.2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014) 8021 finale del 29.10.2014 che approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato con l'Italia, Codice CCI 2014IT16M8PA001;
- Accordo di Partenariato relativo ai Fondi Strutturali e di investimento europei adottato dalla Commissione Europea con la Decisione C(2014)8041 finale, del 29.10.2014;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1498 del 17.07.2014, avente ad oggetto Approvazione P.O.R Puglia 2014-2020, che approva la versione di PO inviata tramite SFC nel luglio del 2014;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1735 del 6 ottobre 2015 avente ad oggetto "POR PUGLIA 2014-2020. Approvazione definitiva e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea. Istituzione capitoli di spesa." P.O. Puglia 2014/2020 approvato con Decisione della Commissione Europea C (2015) 5854 del 13.08.2015; (BURP N. 137 del 21/10/2015)
- Legge Regionale del 07/08/2002, n. 15, "Riforma della formazione professionale" e s.m.i.;
- Deliberazioni di Giunta Regionale n. 195 del 31.01.2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 26 del 21/02/2012, avente ad oggetto "Linee guida per l'accREDITAMENTO degli Organismi Formativi" e successive modifiche ed integrazioni (Deliberazioni nn. 595/2012 e 1105/2012);
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 795 del 23 aprile 2013, pubblicata sul BURP - n. 69 del 21-05-2013, avente ad oggetto "Deliberazione di Giunta Regionale n. 195 del 31.01.2012 "Linee Guida per

l'Accreditamento degli Organismi Formativi" e s.m.i.: modificazioni e contestuale approvazione di Circolare esplicativa;

- D.G.R. n. 2273 del 13 novembre 2012 "Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale di Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale";
- D.G.R. n. 327 del 07 marzo 2013 "Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali";
- Circolare Ministeriale n. 2 febbraio 2009 pubblicata su G.U. 117 del 22 maggio 2009;
- Legge 28 gennaio 2009, n. 2 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" pubblicata nella G.U. n. 22 del 28/01/2009 - Suppl. Ord. n. 14;
- D.lgs n.150/2015 recante "disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e politiche attive, ai sensi dell'art.1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183";
- Legge 19 giugno 1993 n.236 recante "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione";
- Legge 8 marzo 2000 n. 53 recante "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città";
- Legge Regionale del 10 marzo 2014, n. 8 "Norme per la sicurezza, la qualità e il benessere sul lavoro";
- Regolamento regionale n. 17 del 22/06/2015 "Regime quadro regionale di aiuto in esenzione". Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 91 del 26/06/2015;
- Deliberazione della Giunta Regione n. 582 del 26/04/2016, pubblicata in BURP n. 56 del 16/05/2016, avente ad oggetto "Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020. Presa d'atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013";
- Determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale n. 895 del 5.7.2010 avente ad oggetto "Modalità e termini per la presentazione di controdeduzioni successive alla notifica dei verbali di verifica amministrativo – contabile" pubblicata in BURP 121 del 15/07/2010;
- Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009 "L.R. n. 28/2006 - disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" pubblicato sul BURP n. 191 del 30/11/2009.

B) Obiettivi generali e finalità dell'avviso

I cambiamenti intervenuti negli ultimi anni hanno evidenziato come la conoscenza rappresenti l'elemento chiave su cui intervenire ai fini del superamento dell'attuale scenario di crisi economica globale, alla luce della forte correlazione e interdipendenza fra l'investimento delle imprese nella formazione del personale e quello in attività e processi innovativi.

La programmazione regionale, pertanto, ritiene strategico continuare a sostenere le imprese nel realizzare percorsi formativi, facilmente cantierabili attraverso rinnovate procedure a sportello, atti a rafforzare le competenze del proprio capitale umano.

In conformità con il modello di sviluppo economico responsabile, inclusivo e sostenibile, il presente intervento si pone quale strumento regionale per lo sviluppo della competitività d'impresa mediante la valorizzazione del

capitale umano quale fattore strategico di vantaggio competitivo a lungo termine delle imprese e, dunque, dell'intero sistema regionale.

Gli obiettivi che la Regione Puglia intende perseguire attraverso il presente intervento sono i seguenti:

- rafforzare la competitività del sistema economico e produttivo attraverso l'adeguamento e lo sviluppo di competenze e professionalità delle risorse umane;
- sostenere iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale che contribuiscano al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori;
- rispondere ai fabbisogni formativi manifestati da singole aziende impegnate in processi di riorganizzazione e/o innovazione o di aggiornamento.

C) Azioni finanziabili e soggetti attuatori

Asse prioritario X	Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente
Priorità di intervento	10iv - Migliorare l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione
Obiettivo specifico	10 e) - Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l'inserimento/ reinserimento lavorativo
Linea di intervento P.O. Puglia 2014-2020	10.6 Interventi di formazione continua e/o specialistica e professionalizzante
Azione	10.4.2 Azioni di aggiornamento delle competenze rivolte a tutta la forza lavoro (includere le competenze digitali), compresi i lavoratori dipendenti a termine, i lavoratori autonomi, i titolari di microimprese, i soci di cooperativa, anche attraverso metodologie innovative e in coerenza con le direttrici di sviluppo economico dei territori

La Regione Puglia intende promuovere la presentazione delle seguenti tipologie di piani monoaziendali o pluriaziendali (e, quindi, connessi ad esigenze formative comuni a più imprese):

- **tipologia a) piani formativi di aggiornamento delle competenze professionali;**
- **tipologia b) piani formativi di riqualificazione dei lavoratori delle imprese a seguito di mutamenti di mansioni previste dall'art. 2103 codice civile;**
- **tipologia c) piani formativi di aggiornamento e/o di riqualificazione dei lavoratori delle imprese a seguito di nuovi investimenti e/o nuovi insediamenti produttivi e/o programmi di riconversione produttiva, avviati non prima di due esercizi sociali antecedenti la presentazione della candidatura e non oltre la data di presentazione del piano formativo.**

Definizione di piano formativo

Per "piano formativo" si intende un programma organico di azioni formative, concordato tra le parti sociali interessate, rispondente alle esigenze di una singola impresa (monoaziendale) o di più imprese ubicate sul territorio regionale (pluriaziendale).

Il piano contiene l'analisi dettagliata dei fabbisogni formativi e/o professionali dell'impresa con riferimento specifico alle esigenze formative necessarie alla aggiornamento e/o riqualificazione dei propri lavoratori.

Per azione formativa si intende un percorso formativo composto da uno o più unità formative (UF) funzionali all'aggiornamento e/o riqualificazione delle conoscenze e competenze di un gruppo omogeneo di destinatari.

Il piano formativo si compone:

- di un elaborato tecnico-progettuale nel quale sono descritte e sviluppate le azioni formative;
- del piano finanziario relativo alla realizzazione delle azioni formative da porre in essere;
- dell'accordo sottoscritto dalle parti sociali¹;
- di ulteriore altra documentazione comprovante la specificità dell'iniziativa formativa con riferimento ad una delle tipologie descritte in premessa.

L'accordo, in caso di piano monoaziendale e pluriaziendale, deve precedere la presentazione del piano e deve:

- riportare la denominazione del piano;
- essere sottoscritto da impresa e organizzazioni sindacali territoriali e/o dalle Federazioni di categoria firmatarie del C.C.N.L. applicato nell'unità produttiva;
- indicare le imprese beneficiarie;
- descrivere obiettivi, finalità e modalità di realizzazione dell'azione formativa;
- indicare numero e tipologia dei destinatari (qualifica, mansioni e funzioni aziendali ricoperte);
- essere contestualmente sottoscritto da tutte le imprese interessate.

L'accordo, in caso di piano pluriaziendale proposto da micro e/o piccole imprese, così come definite nel paragrafo F) dell'avviso, deve essere sottoscritto dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali territoriali e/o dalle Federazioni di categoria firmatarie del C.C.N.L.

In tal caso, pertanto, il piano pluriaziendale verrà promosso² dall'associazione datoriale in qualità di soggetto aggregatore il quale potrà, altresì, fornire parere, in ragione della tipicità dell'azione, in ordine al possibile soggetto attuatore.

I piani formativi dovranno essere redatti in conformità e nel pieno rispetto del principio di pari opportunità e non discriminazione ex art. 7 del Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

In particolare, in esito al presente avviso, sono finanziabili interventi di:

- a) formazione tecnico – tecnologico - produttiva finalizzati allo sviluppo delle tecniche e delle tecnologie produttive ed alla conduzione di impianti, attrezzature o macchinari, nonché alla sperimentazione di materiali o prodotti innovativi;
- b) formazione finalizzati al miglioramento della qualità del prodotto/servizio e all'ottimizzazione del ciclo produttivo;
- c) formazione organizzativo – gestionale, finalizzati allo sviluppo delle tecniche di gestione e/o organizzazione aziendale;
- d) formazione afferenti i sistemi di gestione ambientale, con attenzione alla gestione dei rifiuti e al risparmio di risorse idriche ed energetiche;

¹ Nell'accordo firmato congiuntamente dai rappresentanti delle Parti sociali, devono essere riportate le generalità dei sottoscrittori e lo stesso deve essere chiaramente riconducibile all'organizzazione (timbratura, carta intestata, etc).

² La categoria della "promozione" non è assimilabile a quella giuridica di "titolarità" di cui all'art. 23 della L.R. n. 15/2002 .

- e) formazione di personale addetto ai processi di commercio con l'estero e di internazionalizzazione di impresa;
- f) formazione organizzativo – gestionale, finalizzati allo sviluppo degli interventi in materia di responsabilità sociale di impresa ex L.R. n. 8/2014 "Norme per la sicurezza, la qualità e il benessere sul lavoro".

Così come prescritto dal Regolamento (CE) 651/2014, **non sono finanziabili le attività formative per ottemperare ad obblighi di legge**³.

Modalità di progettazione per competenze e relative attestazioni

Ciascuna azione formativa proposta nel piano aziendale dovrà essere articolata in **Unità Formative** aventi **obiettivi di apprendimento ben specificati**.

In particolare, la progettazione delle Unità Formative potrà essere:

- 1) collegata agli standard professionali del Repertorio regionale delle figure Professionali
- 2) riferita a standard professionali di altri repertori codificati
- 3) non collegata a competenze codificate per soddisfare fabbisogni formativi aziendali non ancora tipicizzati.

Nel caso in cui la progettazione delle unità formative sia collegata agli standard professionali del Repertorio Regionale delle Figure Professionali (cfr. punto sub 1), è possibile correlare le Unità Formative a singole capacità/abilità e conoscenze come codificate in una o più "Unità di Competenza" (UC) del Repertorio Regionale delle Figure Professionali composta, a sua volta, da capacità/abilità e conoscenze predefinite.

Laddove, inoltre, l'azione formativa sia finalizzata a favorire l'acquisizione di tutti gli obiettivi di apprendimento (capacità/abilità e conoscenze) di una intera UC, la stessa dovrà prevedere tutte le unità formative tipicizzate per l'unità di competenza di riferimento **ed avere una durata complessiva di n. 70 ore pro capite**.

Nel caso di realizzazione di piani formativi di tipologia b) e c) progettati per Unità Formative (UF) collegate a più UC complete del Repertorio regionale delle figure professionali (cfr. punto sub 1), l'azione formativa dovrà essere strutturata su multipli di 70 ore per ciascuna unità di competenza onde agevolare la possibile certificazione di UC complete.

Il collegamento tra la formazione progettata e le competenze standardizzate nel Repertorio della Regione Puglia consentirà ai partecipanti:

- il rilascio di apposita dichiarazione degli apprendimenti riportante le competenze acquisite attraverso la realizzazione del percorso formativo ed il superamento delle prove di verifica dell'apprendimento;
- la cumulabilità e la spendibilità delle competenze in termini di riconoscimento dei crediti formativi per la partecipazione a successivi percorsi formativi;
- la possibilità di vedere certificate le competenze acquisite, nel momento in cui il sistema regionale di validazione e certificazione sarà ultimato

³ Il riferimento è alla formazione ex d.lgs 81/2008, agli aggiornamenti obbligatori per le professioni regolamentate, all'apprendistato di secondo tipo svolto sotto la responsabilità dell'impresa, formazione finalizzata alla qualificazione professionale abilitante (a titolo non esaustivo: L. n. 94/2009 e DM 6/10/2009; d.lgs n. 152/2006 art 187; d.lgs n. 59/2010 art. 71 comma 6 lett a); L. n. 174/2005 art 3 e DPR n. 137/2012 art. 7), formazione per l'accesso alle professioni regolamentate.

Con riferimento ai punti 2) e 3), le Unità Formative potranno anche avere obiettivi di apprendimento riferiti a competenze tecnico professionali già presenti in altri Repertori Regionali italiani oppure a competenze non ancora codificate, la cui acquisizione è necessaria ai fini del soddisfacimento dei fabbisogni aziendali.

In esito a tutte le attività formative, il soggetto attuatore del percorso formativo (beneficiario del finanziamento) dovrà assicurare adeguate misure di valutazione degli apprendimenti i cui esiti dovranno essere esplicitati in apposite **attestazioni di frequenza**.

Nel caso di Unità Formative correlate a competenze del RRF, dovrà essere rilasciata anche apposita **dichiarazione degli apprendimenti**, secondo le disposizioni regionali.

Le attestazioni/dichiarazioni degli apprendimenti saranno rilasciate dal soggetto attuatore del percorso formativo (beneficiario del finanziamento), che contribuirà altresì a fornire al soggetto titolato, secondo le disposizioni che saranno emanate dalla Regione, le informazioni necessarie alla trascrizione del percorso formativo realizzato e delle relative competenze acquisite sul Libretto Formativo del Cittadino, il cui schema è stato adottato A.D. del 2 agosto 2013, n. 854 "Approvazione dello schema di Libretto Formativo del cittadino e avvio della sperimentazione".

Caratteristiche della azioni formative e del Piano

Il numero di soggetti destinatari di ciascuna azione formativa di cui si compone il piano non deve essere inferiore a n. 5 unità e ciascuna azione formativa di cui si compone il piano non potrà avere un numero di discenti superiore a n. 18 unità, fermi restando i limiti di capienza per ciascuna aula previsti dalla normativa vigente.

E' ammissibile la presentazione di più edizioni per la stessa azione formativa.

Laddove nel corso dell'esecuzione dell'azione formativa, l'aula dovesse subire una contrazione tale da non consentire il rispetto del suddetto limite minimo delle n. 5 unità sopra previsto a causa di dimissioni, licenziamento, malattia prolungata l'ente attuatore dovrà, motivando il ricorrere delle predette circostanze, chiedere all'Amministrazione l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività.

I percorsi formativi dovranno essere svolti esclusivamente durante l'orario di lavoro. Diversamente, solo i lavoratori percettori di ammortizzatori sociali potranno svolgere attività formativa fuori dall'orario di lavoro.

A ciascun allievo, all'avvenuta frequenza del 49% del monte ore previsto per l'azione formativa, dovrà essere somministrato un test teso a verificare il conseguimento degli obiettivi di apprendimento.

Per ogni azione formativa, al fine del valido riconoscimento del contributo pubblico di cui al paragrafo M) dell'avviso, nei termini e con le modalità disciplinate dall'atto unilaterale d'obbligo, dovrà essere garantito il seguente **set minimo**:

- a) progettazione esecutiva di dettaglio riportante i nomi dei docenti, degli eventuali relatori, dei tutor, con indicazione del calendario didattico e gli allievi coinvolti (specificando impresa di appartenenza ed eventuale condizione di svantaggio dei discenti);
- b) dichiarazione degli apprendimenti (nel caso di progettazione collegata al RRF)/ attestazioni di frequenza (nel caso di progettazione non collegata al RRF) per ogni allievo nonché verifica degli apprendimenti somministrata ai discenti, debitamente firmata e datata;

- c) test intermedi di valutazione degli obiettivi di apprendimento;
- d) registro carico e scarico del materiale consegnato agli allievi, con firma di avvenuta consegna;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art 47 DPR 445/2000 del legale rappresentante del soggetto attuatore nella quale viene dato atto dei locali in cui si è svolta l'attività formativa e dell'utilizzo delle attrezzature utilizzate per le attività realizzate;
- f) relazione e valutazione qualitativa dell'intervento complessivo debitamente firmata e datata;
- g) relazione del coordinatore e del personale che ha svolto funzioni di segreteria tecnico organizzativa debitamente firmata e datata;
- h) registro presenze;
- i) prospetto riepilogativo delle ore di frequenza degli allievi;
- j) presenza, debitamente certificata sul registro, per ciascuna ora di formazione erogata, di un docente e di un tutor.

Formazione a distanza

E' ammissibile il ricorso alla modalità di FAD sincrona nel limite massimo del 40% del monte ore previsto per ciascuna azione formativa.

In via sperimentale, inoltre, per i piani formativi rivolti alle micro e piccole imprese, è ammesso il ricorso a FAD asincrona, in alternativa a quella sincrona, nel limite massimo del 40% del monte ore complessivo previsto per ciascuna azione formativa che verrà rendicontata, a costi reali, solo nella modalità e nei termini indicati dal paragrafo M) dell'avviso.

Oltre a garantire il set minimo di cui al punto che precede, in fase di candidatura il soggetto proponente dovrà indicare la piattaforma da utilizzare e dare atto dell'adeguatezza del supporto tecnologico e contenutistico con riferimento a:

- tutoraggio *on-line*, assistenza informatica, docente/esperto dei contenuti previsti dall'intervento formativo;
- presenza di validi meccanismi di tracciabilità delle frequenze degli allievi e delle attività svolte nonché disponibilità dei riepiloghi degli accessi di tutti i soggetti coinvolti;
- esplicitazione delle modalità di controllo sulle presenze degli allievi e sui livelli di frequenza finale;
- illustrazione di criteri e metodi di verifica dei risultati di apprendimento conseguiti dagli allievi.

La FAD dovrà essere documentata sia dal registro didattico, sia da appropriati elementi probatori che consentano di accertare l'orario in cui l'allievo ha avuto accesso alla piattaforma. Anche la FAD dovrà essere fruita dall'allievo durante l'orario di lavoro.

In occasione dei controlli regionali, sia *in itinere* sia a completamento del percorso formativo, tale documentazione dovrà essere messa a disposizione.

Durata massima degli interventi formativi finanziabili e tempi di realizzazione

Le attività formative di cui alla **tipologia a)** potranno avere una durata massima di **100 ore pro capite**.

Le attività formative di cui alla **tipologia b) e c)** potranno avere una durata superiore a **100 ore pro capite**.

Gli interventi approvati e finanziati devono essere avviati entro e non oltre 30 giorni dalla firma dell'atto unilaterale d'obbligo e devono concludersi entro 7 mesi dalla comunicazione di avvio dell'attività per la

tipologia a) ed entro 12 mesi per la tipologia b) e c).

Al fine del calcolo delle soglie temporali indicate, non verrà conteggiato il mese di agosto.

Soggetti proponenti/attuatori

Le istanze tese alla finanziabilità di piani formativi monoaziendali possono essere presentate da:

1. singole imprese solo ed esclusivamente per la formazione dei propri dipendenti autonomamente o in collaborazione con organismi inseriti nell'Elenco Regionale degli Organismi accreditati ex art 25 L.R. n. 15/2002 a cui l'impresa affida l'incarico di realizzare il piano mediante la costituzione di un RTS/RTI, costituito o costituendo.

Le istanze tese alla finanziabilità di piani formativi pluriaziendali possono essere presentate ed attuati da:

1. Raggruppamenti Temporanei tra Imprese per la formazione dei propri dipendenti aventi sede nel territorio pugliese (RTI)
2. nonché Raggruppamenti temporanei di scopo (RTS) anche tra imprese ed organismi di formazione già costituiti o in via di costituzione;

Ogni impresa – a partire dalla data di attivazione della procedura di cui al presente Avviso e indicata al successivo punto G) - sia direttamente sia in Raggruppamento temporaneo, potrà presentare istanza per la realizzazione di un solo piano formativo, indipendentemente dalla tipologia di piano-

La presentazione di nuova istanza di candidatura tesa alla realizzazione di altro piano potrà avvenire solo laddove l'impresa abbia realizzato, in termini di attività formativa già svolta, almeno il 70% del totale monte ore allievi relativo al piano già approvato.

Ai fini della costituzione del Raggruppamento Temporaneo deve essere conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza al capofila e il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata da presentarsi dopo l'approvazione dei piani pervenuti di cui al successivo paragrafo I).

Per i piani pluriaziendali:

- gli organismi accreditati ex L.R. n. 15/2002, pena l'inammissibilità dell'istanza prodotta, dovranno figurare quali soggetti capofila del costituito e/o costituendo raggruppamento temporaneo;
- il piano dovrà contenere specifica indicazione di ruoli, competenze, suddivisione finanziaria in capo a ciascun componente del Raggruppamento;
- l'attività formativa dovrà svolgersi solo ed esclusivamente presso una delle imprese componenti il raggruppamento o presso la sede dell'ente di formazione accreditato capofila.

Qualora previste, le esercitazioni pratiche (max il 30% del totale ore della singola azione formativa) e le ore di FAD potranno essere svolte anche presso le sedi aziendali delle imprese partecipanti.

L'impresa beneficiaria degli interventi, così come previsto dal Regolamento regionale n. 17/2015, dovrà dimostrare di avere sede attiva insistente sul territorio regionale entro 30 giorni dall'ammissione al finanziamento, pena la decadenza dall'aiuto.

Per data di ammissione all'aiuto, si intende quella di pubblicazione in BURP del provvedimento dirigenziale che riconosce la sovvenzione al beneficiario.

D) Destinatari

Le attività oggetto di finanziamento sono rivolte a imprenditori (tipologia a e c) e lavoratori occupati che prestano la loro attività lavorativa presso un'unità produttiva ubicata nel territorio regionale, ancorché destinatari di ammortizzatori sociali⁴. Per lavoratori occupati si intendono i lavoratori dipendenti, compresi i soci di imprese cooperative, impiegati nell'impresa con rapporto di lavoro subordinato.

Gli apprendisti potranno essere destinatari di azioni formative solo se l'intervento risulta essere aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL di riferimento e dalla normativa vigente in materia di apprendistato.

Gli interventi formativi rivolti ai lavoratori in cassa integrazione a zero ore non dovranno riguardare coloro i quali versino in detta condizione per "cessata attività".

E) Risorse disponibili e vincoli finanziari

Gli interventi di cui al presente avviso sono finanziati con le risorse del **POR Puglia FESR / FSE 2014 - 2020**

– **Asse X** per un importo complessivo di:

€ 10.000.000.000.

Il finanziamento è ripartito secondo le seguenti percentuali:

50%	a carico del F.S.E.
35%	a carico del Fondo di Rotazione di cui all'art. 5 della Legge n. 183/87, quale contributo pubblico nazionale
15%	a carico del bilancio regionale

Il contributo pubblico concesso per la realizzazione di ciascun piano formativo aziendale e/o pluriaziendale non potrà superare:

- per i piani di **tipologia a)** l'importo **di € 200.000,00;**
- per i piani di **tipologia b) e c)** l'importo di **€ 700.000,00.**

Ciascuna impresa coinvolta nei piani aziendali e pluriaziendali deve garantire, tanto in fase di presentazione della candidatura quanto in fase di rendicontazione dell'intervento, un cofinanziamento privato nella intensità esplicitata dal paragrafo F) del presente avviso.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di stanziare ulteriori risorse finanziarie nel caso in cui il fabbisogno formativo espresso dalle imprese dovesse risultare maggiore delle proiezioni effettuate.

F) Applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato

I finanziamenti del presente avviso rientrano nella disciplina degli "*Aiuti di Stato*" nell'ambito del regime quadro per gli aiuti in esenzione dalla procedura di notifica, così come definita dal Regolamento (CE) n. 651/2014, recepito dal Regolamento Regionale n. 17 del 22/06/2015 pubblicato sul BURP n. 91 del 26/06/2015.

⁴ Il coinvolgimento di lavoratori in CIG/ CIGS/CIGD, in caso di approvazione del relativo piano formativo, deve essere comunicato al Centro per l'Impiego di appartenenza

Nell'ambito del presente avviso possono partecipare le imprese di tutti i settori ad eccezione delle imprese appartenenti alla sezione A della classificazione delle attività economiche Ateco 2007. Sono escluse dal beneficio del presente avviso le imprese in difficoltà⁵ ai sensi dell'articolo 2, punto 18) del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Definizione di impresa

Le imprese, in particolare, vengono classificate in micro, piccola, media e grande dimensione secondo la seguente definizione e secondo le ulteriori precisazioni in merito, riportate nell'art. 3 e seguenti dell'allegato I al Regolamento comunitario n. 651/2014⁶:

- **microimpresa** è un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro,
- **piccola impresa** è un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
- **media impresa** è un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
- **grande impresa** è un'impresa che non rientra nella definizione di piccola e media impresa (PMI).

Caratteristiche dell'impresa beneficiaria dell'intervento

I soggetti beneficiari devono:

- essere regolarmente costituiti secondo il proprio regime giuridico e iscritti nei Registri previsti dalla normativa;
- non essere destinatari, al momento dell'erogazione del contributo, di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (Principio *Deggendorf* ai sensi dell'art.1,4,a) del Regolamento 651/2014);
- operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro con particolare riferimento agli obblighi contributivi, ai CCNL di riferimento e agli accordi integrativi di categoria; della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;

⁵Per **impresa in difficoltà** si intende, ai sensi dell'articolo 2, punto 18) del Regolamento generale di esenzione, "un'impresa che soddisfa almeno una delle circostanze elencate:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni [...]), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni [...]), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e

2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;"

6 Le **classificazioni di impresa** sopra riportate devono tener conto di quanto disposto dall'**allegato 1)** del Reg. (CE) n. 651/2014 in materia di definizione di PMI.

- non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelle derivanti da rinunce da parte delle imprese;
- aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
- non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà, come definita all'articolo 2, punto 18) del Regolamento CE n. 651/2014;
- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di liquidazione volontaria.

Definizione di lavoratori svantaggiati

Per lavoratore svantaggiato si intende, ai sensi dell'art. 2 punto 4) del Regolamento generale di esenzione e per quanto rileva ai fini del presente procedimento, chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:

- a) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- b) aver superato i 50 anni di età;
- c) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore appartiene al genere sottorappresentato⁷.

Intensità dell'aiuto

L'intensità di aiuto⁸ non supera il 50% dei costi ammissibili. Può tuttavia essere aumentata, fino a una intensità massima del 70% dei costi ammissibili, come segue:

- a) di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità⁹ o lavoratori svantaggiati;
- b) di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.

tipologia di impresa	Intensità di aiuto	cofinanziamento
Grandi Imprese	50 %	50%
Medie imprese	60 %	40%
Piccole imprese	70 %	30%

⁷ Per l'elenco dei settori economici di cui alla lettera c), si rimanda al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che individua per il 2015 i settori o le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici sulla base delle rilevazioni fornite dall'Istat in base alla media annua 2013.

⁸ Per intensità di aiuto si intende, ai sensi dell'art. 2 punto 26) del Regolamento generale di esenzione, "l'importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri".

⁹ Per lavoratori con disabilità si intende, ai sensi dell'art. 2 punto 3) del Regolamento di esenzione:

a) chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell'ordinamento nazionale; o
 b) chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori".
 In particolare, per i soggetti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle previsioni di cui alle leggi 104/92 e 68/1999, mentre per i soggetti di cui alla lettera b) si rende necessaria comunque un'apposita certificazione da parte del medico del lavoro o di una commissione medica della ASL.

Nel caso di piani che prevedono la presenza contemporanea¹⁰ di lavoratori svantaggiati e/o disabili e di occupati che non rientrano in tali categorie, dovranno essere applicate percentuali differenziate di contributo in funzione delle ore di formazione loro dedicate.

Le imprese, presso cui i lavoratori destinatari degli interventi sono impiegati, devono garantire il cofinanziamento nella misura necessaria ad assicurare il non superamento delle intensità prescritta dai regolamenti sopra citati.

Con riferimento al settore dei trasporti marittimi, l'intensità può essere aumentata fino al 100% dei costi ammissibili, purché siano soddisfatte le seguenti concorrenti condizioni:

- a) i partecipanti alla formazione non siano membri attivi dell'equipaggio, ma sono soprannumerari;
- b) la formazione venga impartita a bordo di navi immatricolate nel registro dell'Unione.

Rendicontazione del cofinanziamento privato

In ragione del fatto che l'attività formativa viene erogata durante l'orario di lavoro, ad eccezione dei lavoratori percettori di ammortizzatori sociali, **la quota di cofinanziamento di ciascuna impresa deve essere garantita mediante la rendicontazione, a costo reale, del costo lordo sostenuto dall'impresa stessa per la retribuzione del personale effettivamente occupato in formazione.**

Solo laddove il costo complessivo lordo sostenuto dall'impresa stessa per la retribuzione del personale effettivamente occupato in formazione non raggiunga l'intensità prescritta dai regolamenti comunitari, l'impresa dovrà cofinanziare con altre voci di costo.

Il reddito dei lavoratori percettori di ammortizzatori sociali, qualora sia a totale carico dell'INPS o compartecipato con altri fondi, **non concorrerà alla composizione della quota di cofinanziamento posta a carico dell'impresa.**

Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime, gli aiuti concessi in base al presente avviso possono essere cumulati con altri aiuti di Stato sullo stesso progetto alle seguenti alternative condizioni:

- ➔ che i costi ammissibili individuabili siano diversi;
- ➔ che i costi ammissibili individuabili siano gli stessi, (del tutto o in parte coincidenti) purché siano rispettati i limiti di intensità più favorevoli tra quelli applicabili in base al Regolamento (CE) n. 651/14.

Gli aiuti rivenienti dall'applicazione del presente avviso possono essere cumulati con aiuti *de minimis* e con i finanziamenti gestiti direttamente dall'Unione europea¹¹:

- ➔ Se i costi ammissibili individuabili sono diversi.
- ➔ Se i costi ammissibili sono gli stessi, purché tale cumulo non determini il superamento dell'intensità prevista per l'aiuto in esenzione (nel caso di cumulo con il *de minimis*) o del tasso di finanziamento più favorevole (nel caso di finanziamenti diretti UE).

¹⁰ Ciascun lavoratore non può essere iscritto in due diverse qualificazioni di disagio

¹¹ Per **finanziamenti gestiti direttamente dall'Unione europea** si intendono ai sensi dell'art. 8 paragrafo 2) del Regolamento generale di esenzione, "i finanziamenti gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri."

Gli aiuti concessi in base al presente avviso possono essere cumulati con gli aiuti senza costi ammissibili individuabili.¹²

Il costo del personale in formazione non sarà ammesso a contributo pubblico.

G) Modalità e termini per la presentazione dei piani

Le domande dovranno essere inoltrate, **a pena di esclusione**, unicamente in via telematica attraverso la procedura *on line* **Avviso n. 4/2016 – Piani Formativi aziendali - POR Puglia FESR/FSE 2014-2020** messa a disposizione all'indirizzo **www.sistema.puglia.it** nella sezione **Formazione Professionale** (link diretto **www.sistema.puglia.it/pianiformativi2016**).

La procedura a sportello sarà attiva a partire dal giorno 11/07/2016 sino ad esaurimento risorse disponibili. E' previsto un periodo di temporanea sospensione per l'invio delle domanda, determinato dalla pausa estiva, a partire dal 06/08/2016 al 21/08/2016.

Il soggetto richiedente deve fornire attraverso la procedura telematica i dati della domanda per la concessione del finanziamento e tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000, conformi ai contenuti riportati nel presente avviso.

Alla procedura telematica dovranno essere inserite, **pena l'esclusione dalla valutazione di merito dell'istanza prodotta**, le seguenti dichiarazioni, firmate digitalmente dal soggetto dichiarante, e precisamente:

- 1) dichiarazione sostitutiva conforme all'**Allegato 2** (detta dichiarazione, generata dal sistema informativo, deve essere resa, **pena l'esclusione dell'istanza**, da tutte le imprese beneficiarie dell'aiuto);
- 2) dichiarazioni sostitutive conformi all'**Allegato 2.1** (detta dichiarazione, non generata dal sistema informativo, deve essere resa, **pena l'esclusione dell'istanza**, dagli amministratori di tutte le imprese beneficiarie muniti di potere di rappresentanza e dal procuratore designato per il piano e deve essere caricata alla procedura telematica);
- 3) dichiarazione sostitutiva conforme all'**Allegato 2.2** (detta dichiarazione, non generata dal sistema informativo, deve essere resa, **pena l'esclusione dell'istanza**, da tutte le imprese beneficiarie dell'aiuto e caricata alla procedura telematica);
- 4) dichiarazione sostitutiva conforme all'**Allegato 3** (detta dichiarazione, generata dal sistema informativo in caso di coinvolgimento di enti formativi, deve essere resa dal legale rappresentante dell'organismo formativo accreditato);
- 5) dichiarazioni sostitutive conformi all'**Allegato 3.1** (detta dichiarazione, non generata dal sistema informativo, deve essere resa dagli amministratori dell'organismo formativo accreditato muniti di potere di rappresentanza e dal procuratore designato per il piano e deve essere caricata alla procedura telematica);

¹² Ad esempio gli aiuti al finanziamento del rischio, all'avvio d'impresa e alle piattaforme alternative del commercio per PMI (rispettivamente art. 21, 22 e 23 del regolamento (UE) 651/14); gli aiuti di cui agli articoli 18 e 45 del regolamento (UE) 702/2014 (esenzione per i settori agricolo e forestale); gli aiuti *de minimis* per i quali i bandi non individuino le spese ammissibili.

- 6) dichiarazione sostitutiva conforme all'**Allegato 5** (detta dichiarazione, generata dal sistema informativo in caso di piani formativi di tipo c) deve essere resa dal legale rappresentante di tutte le imprese che effettuano l'investimento);

Inoltre alla procedura telematica dovranno essere inserite, **pena l'esclusione dalla valutazione di merito dell'istanza prodotta**, i seguenti allegati e precisamente:

- 7) accordo sottoscritto dalle parti sociali avente le caratteristiche prescritte dal paragrafo C dell'avviso (detto allegato, non generato dal sistema informativo, deve essere caricato alla procedura telematica)¹³;
- 8) formulario di presentazione del piano, conforme all'**Allegato 6**, da compilarsi *on line* sulla piattaforma telematica;
- 9) *curricula* delle risorse umane laddove non acquisiti agli atti della Sezione Formazione Professionale.

In caso di ricorso ad apporto specialistico per la fad asincrona, **pena il mancato riconoscimento dell'apporto stesso**, dovranno essere inseriti nella piattaforma telematica i seguenti allegati:

- dichiarazione sostitutiva conforme all'**Allegato 4** (detta dichiarazione, generata dal sistema informativo in caso di ricorso ad apporti specialistici, deve essere resa dal legale rappresentante del soggetto che svolge l'apporto specialistico);

- dichiarazioni sostitutive conformi all'**Allegato 4.1** (detta dichiarazione, non generata dal sistema informativo, deve essere resa dagli amministratori del soggetto che svolge l'apporto specialistico muniti di potere di rappresentanza e dal procuratore designato per il piano e deve essere caricata alla procedura telematica).

A seguito di completa e corretta compilazione dei pannelli della procedura telematica sarà generato il modulo di domanda (file.pdf_riepilogativo, conforme all'**Allegato 1**) che dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente/attuatore¹⁴ e trasmesso attraverso la medesima procedura telematica. A conferma dell'avvenuta trasmissione il sistema genererà una ricevuta di Avvenuta Trasmissione.

Si precisa che aver compilato tutti i pannelli della procedura telematica senza aver effettuato la trasmissione dell'istanza firmata digitalmente costituirà motivo di esclusione della stessa. Si precisa inoltre, che i controlli eseguiti dalla procedura telematica non coprono tutti i vincoli previsti dall'avviso. Pertanto, nella fase di compilazione della domanda, è necessario comunque fare riferimento a quanto riportato nell'avviso.

Per assistenza sull'utilizzo della procedura telematica, nella sezione Avviso n. 4/2016 **Piani Formativi Aziendali** del portale **www.sistema.puglia.it** sarà attivo il servizio on line **Supporto Tecnico**.

Nella stessa sezione sarà pubblicato il documento **Iter Procedurale** che descriverà in maniera sintetica come procedere operativamente per la predisposizione e l'inoltro dell'istanza di partecipazione all'Avviso Pubblico.

¹³ Come previsto dal paragrafo C) dell'avviso, in caso di piano formativo pluriaziendale, l'accordo dovrà essere contestualmente sottoscritto da tutte le imprese interessate.

¹⁴ La definizione di soggetto proponente attuatore è prevista dal paragrafo c) dell'avviso

H) Procedure e criteri di valutazione**Istruttoria delle istanze proposte**

La verifica dell' ammissibilità e la valutazione delle istanze proposte sarà effettuata sulla base dell'ordine cronologico di arrivo da un nucleo di valutazione nominato con atto del dirigente della Sezione Formazione Professionale.

Il predetto Nucleo, una volta verificata l'ammissibilità della singola candidatura, procederà alla contestuale valutazione di merito della stessa.

Al fine di garantire un efficace utilizzo delle risorse stanziato, considerato che il procedimento riveniente dal presente avviso prevede istruttoria a sportello, l'impresa già beneficiaria di altra sovvenzione in esito al presente avviso – sia direttamente sia in Raggruppamento temporaneo non potrà presentare nuova istanza di candidatura tesa alla realizzazione di altro Piano, pena l'inammissibilità della medesima, laddove non abbia realizzato, in termini di attività formativa già svolta, almeno il 70% del totale monte ore allievi¹⁵ complessivamente approvato.

La verifica dell'ammissibilità e la valutazione delle istanze proposte verrà effettuata sino ad esaurimento delle risorse finanziarie stanziato o sino a chiusura dell'intervento disposta con atto motivato del dirigente della Sezione Formazione Professionale.

L'Amministrazione regionale, vista l'innovatività del procedimento proposto, si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente avviso.

Esame di ammissibilità

Costituiscono **motivi di esclusione dalla successiva valutazione di merito** (inammissibilità) le proposte progettuali:

- presentate da soggetto proponente/attuatore non ammissibile ai sensi del par. C) dell'avviso;
- dirette a finanziare piani formativi per imprese che non abbiano i requisiti stabiliti dal paragrafo F) e che, pertanto, non rispettino le condizioni specificate nell'allegato 2 dell'avviso;
- non garantiscano il cofinanziamento obbligatorio previsto dal par. F) dell'avviso;
- pervenute con modalità e in forma diversa da quella indicata al paragrafo G);
- non corredate dai documenti di cui al paragrafo G).

Si precisa che in caso di mancanza anche di un singolo documento richiesto per l'ammissibilità, l'Amministrazione procederà alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza proposta. Diversamente, nel caso di non perfetta conformità e/o chiarezza e/o imprecisione della documentazione prodotta, l'Amministrazione procederà a richiesta di integrazione, prima della formale esclusione dell'istanza. In tale caso, l'Amministrazione richiederà il perfezionamento della documentazione carente.

¹⁵ Monte ore allievi inserito nella procedura telematica

Nel caso in cui l'Amministrazione dovesse richiedere integrazione e/o chiarimenti alla documentazione prodotta dall'istante, quest'ultimo, senza perdere la priorità dell'ordine cronologico di presentazione della richiesta di finanziamento, potrà procedere al perfezionamento della domanda entro e non oltre il termine di sette giorni dal perfezionamento della notificazione della comunicazione da parte della Sezione competente. Laddove la documentazione integrativa prodotta dovesse pervenire incompleta e/o imprecisa, la candidatura verrà dichiarata inammissibile.

La Richiesta di Integrazione verrà elaborata attraverso la procedura telematica attiva su Sistema Puglia e registrata in una sezione dedicata denominata [Richieste di Integrazione] della stessa procedura. Alla registrazione di tale richiesta, il sistema invierà in automatico una notifica via email e una via sms al soggetto Referente della domanda informando della presenza sul sistema di una comunicazione da parte di Regione.

L'operazione di integrazione della domanda dovrà avvenire attraverso la stessa procedura su Sistema Puglia.

In caso di mancato perfezionamento della domanda entro il termine sopra previsto, l'Amministrazione regionale procederà alla declaratoria di inammissibilità. In tal caso, l'istante potrà procedere alla presentazione di nuova candidatura che verrà presa in carico dal sistema informativo.

Valutazione di merito

La valutazione del piano verrà effettuata utilizzando i criteri e parametri indicati nella sotto estesa tabella.

Qualità del Piano			punti max
criteri di valutazione	sotto criteri	elementi specifici di valutazione	
1 Qualità progettuale (30 punti max)	1.1 Coerenza ed efficacia dell'azione rispetto alle finalità previste	grado di descrizione del contesto in cui vengono a delinearsi le nuove necessità professionali e individuazione del correlato fabbisogno formativo	10
	1.2 coerenza progettuale	Grado di individuazione dei partecipanti (mansioni/funzioni, compiti, abilità, competenze) e correlazione tra le mansioni/funzioni svolte e l'intervento formativo	10
	1.3 qualità ed adeguatezza della realizzazione del piano formativo	grado di adeguatezza del contenuto delle azioni formative, delle metodologie, ivi comprese le risorse umane, da impiegare rispetto agli obiettivi di apprendimento descritti e al gruppo target dell'intervento	10

Il nucleo di valutazione, per l'attribuzione dei punteggi relativi a ciascun criterio, terrà conto della relazione tra giudizio qualitativo di valutazione e i relativi coefficienti, di seguito indicati, che dovranno essere moltiplicati per il corrispondente punteggio massimo stabilito per ciascun criterio di valutazione

GIUDIZIO QUALITATIVO	COEFFICIENTI
Ottimo	1,0
Buono	0,8
Sufficiente	0,6
Insufficiente	0,5
Non adeguato	0,3
Non valutabile	0

Perché un piano formativo sia finanziabile è necessario che lo stesso abbia conseguito punteggio complessivo minimo pari a 18/30.

Così come previsto dal paragrafo C) dell'avviso, **verranno esclusi dalla valutazione di merito** i piani che, in contrasto con quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 651/2014, prevedano attività formative per ottemperare ad obblighi di legge.

I) Tempi ed esiti delle istruttorie

Sulla base della valutazione effettuata, il dirigente del Sezione Formazione Professionale, con propria determinazione, approverà mensilmente l'elenco dei piani finanziati.

Il predetto Atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e tale pubblicazione costituirà unica notifica agli interessati.

La data di pubblicazione dell'elenco dei piani finanziati costituisce termine iniziale per la presentazione di ricorsi amministrativi da inoltrare entro il termine perentorio di trenta giorni esclusivamente per il tramite del sistema informativo.

La definizione dei ricorsi avverrà entro trenta giorni dal ricevimento formale degli stessi.

L) Obblighi del soggetto attuatore

Gli obblighi del soggetto attuatore sono precisati nell'atto unilaterale d'obbligo.

Il soggetto attuatore dovrà caricare nel sistema informativo la documentazione di seguito elencata entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei piani finanziati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia:

- a) atto di nomina del legale rappresentante oppure procura speciale conferita al soggetto autorizzato a sottoscrivere l'atto unilaterale d'obbligo;
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa nelle forme di cui all'art. 46 del DPR. 445/2000 dal legale rappresentante, dalla quale si evinca:
iscrizione/ovvero non iscrizione al Registro delle imprese, composizione degli organi statuari (Presidente, Consiglio di amministrazione, Comitato Direttivo, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori, ecc.) e relativi poteri; di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di liquidazione volontaria; di non avere commesso violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali; di non aver usufruito di altre agevolazioni pubbliche con riferimento alle medesime attività e/o alle medesime spese oggetto del progetto in via di presentazione;
- c) estremi del conto corrente dedicato e/o di tesoreria per l'espletamento del servizio di cassa (e delle relative coordinate bancarie), appositamente acceso presso il proprio istituto di credito cassiere, denominato "**POR Puglia FERS/FSE 2014-2020 - Avviso n. 4/2016 – Piani Formativi aziendali**", sul quale affluiranno tutti i fondi previsti per le attività affidate;
- d) dichiarazioni sostitutive relative alle informazioni di cui all'art.85 del D.lgs 159/11 e ss.mm.ii, in caso di

- contributo pubblico superiore ad € 150.000,00;
- e) calendario di realizzazione delle attività, con le indicazioni delle date di inizio e termine di ogni singola attività;
- f) scrittura privata autenticata di costituzione del RTI/RTS.

La documentazione di cui al punto precedente a) e b) non dovrà essere prodotta nel caso in cui, dopo la presentazione dell'istanza di candidatura, non sia intervenuta alcuna variazione. In tal caso dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva di certificazione, ex art 46 DPR. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante attestante il fatto che non sono intervenute variazioni rispetto a quanto autocertificato in fase di presentazione della proposta.

La documentazione *sub c)* potrà essere presentata unitamente alla fideiussione in fase di richiesta dell'anticipo.

Modalità e termini per la liquidazione del contributo

I finanziamenti previsti saranno erogati, a sottoscrizione dell'atto unilaterale, secondo le seguenti modalità:

- anticipo, pari al 50% del contributo previsto nel progetto approvato;
- saldo finale commisurato all'importo riconosciuto.

La richiesta di primo acconto, pari al 50% del contributo assegnato, oltre alla documentazione prevista dall'atto unilaterale d'obbligo, dovrà essere accompagnata da fideiussione a garanzia dell'importo richiesto, rilasciata da:

- società di assicurazione iscritte all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS;
- banche o istituti di credito iscritte all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia;
- società finanziarie iscritte all'elenco speciale, ex art. 107 del Decreto Legislativo n. 385/1993 presso la Banca d'Italia.

Gli intermediari finanziari autorizzati devono risultare iscritti nell'elenco tenuto presso la Banca d'Italia. Si informa che l'elenco degli intermediari finanziari cancellati dal suddetto elenco su disposizione del Ministro dell'Economia e Finanze per il mancato rispetto delle disposizioni di legge è reperibile sul sito web della Banca di Italia <http://www.bancaditalia.it/>.

La garanzia dovrà contenere espressamente l'impegno della banca/società garante di rimborsare, in caso di escussione da parte della Regione, il capitale maggiorato degli interessi legali, decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione dell'anticipazione stessa e quella del rimborso. La polizza fideiussoria dovrà essere redatta secondo lo schema approvato con determinazione del dirigente del Servizio Formazione Professionale n. 9 del 21/01/2014 pubblicata sul BURP n. 13 del 30/01/2014. La validità della suddetta polizza non è condizionata alla restituzione di copia controfirmata da parte del beneficiario.

In fase di sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo e all'atto delle erogazioni dei finanziamenti, il soggetto beneficiario dell'operazione e dell'aiuto dovrà risultare in regola con i versamenti previdenziali ed assicurativi obbligatori, non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, né nel corso di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, né versare in stato di sospensione dell'attività commerciale.

Tutte le richieste di pagamento, ai fini della verifica del rispetto della clausola Deggendorf, saranno subordinate all'acquisizione di dichiarazione di atto di notorietà ex art 47 DPR n. 445/2000 di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 23/05/2007.

Informazione e comunicazione

I soggetti attuatori delle operazioni hanno specifiche responsabilità in materia di informazione e comunicazione e sono tenuti ad attuare misure in grado di far riconoscere il sostegno dei fondi all'operazione, riportando:

- a) l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nel Regolamento (UE) n. 821/2014 insieme a un riferimento all'Unione;
- b) un riferimento ai fondi che sostengono l'operazione.

Il beneficiario deve garantire che i destinatari ed i partecipanti siano informati in merito al finanziamento e qualsiasi documento, relativo all'attuazione dell'operazione usata per il pubblico oppure per i partecipanti, compresi certificati di frequenza o altro, contenga una dichiarazione da cui risulti che l'operazione è stata cofinanziata con Fondi comunitari.

M) Modalità di determinazione del contributo pubblico

M. 1 Il presente Avviso Pubblico, per definire il costo totale dell'intervento, sia a preventivo che a consuntivo, si avvale dell'adozione di parametri di costo ammissibili nel quadro delle opzioni di semplificazione previste dall'art. 67 del Regolamento (CE) 1303/2013 e dall'art. 14 del Regolamento (CE) n. 1304/2013.

L'Autorità di Gestione del POR Puglia FESR - FSE 2014-2020, conformemente a quanto prescritto dai succitati regolamenti avendo effettuato un'opportuna analisi storica dei costi, ha definito una unità di costo standard (UCS) ora/allievo pari ad € 15,50.

Il costo totale dell'intervento pubblico, a preventivo, per ciascuna azione formativa, sarà pertanto calcolato moltiplicando il costo unitario standard ora/allievo per il numero delle ore preventivate per l'insieme dei partecipanti (monte ore).

Il costo totale dell'intervento pubblico, a preventivo, per ciascun Piano, sarà pertanto rappresentato dalla sommatoria dei singoli contributi pubblici, così come sopra definiti, relativi a ciascuna azione formativa prevista nel Piano.

A conclusione dell'intervento, a consuntivo, il costo totale pubblico riconosciuto a fronte dell'attività realizzata sarà calcolato moltiplicando il valore dell'UCS per il numero di ore di corso effettivamente realizzate per il numero dei partecipanti ammissibili (che hanno effettivamente frequentato il corso).

Il riconoscimento a consuntivo del costo di ciascuna azione formativa (al netto di cofinanziamento privato) ricompresa nel piano è disciplinata come segue.

Nel caso in cui l'allievo:

- non raggiunga la percentuale minima di frequenza pari al 50% del monte ore previsto per ciascuna azione formativa, per tale allievo, non essendo stato raggiunto alcun obiettivo formativo significativamente apprezzabile, non sarà riconosciuto alcun finanziamento;

- frequenti un numero di ore compreso tra un valore superiore al 50% ed il 70% delle ore previste per l'azione formativa, in ragione del parziale raggiungimento dell'obiettivo formativo, consistente comunque nell'aver maturato obiettivi di apprendimento riconoscibili così come definito dalla progettazione di cui al paragrafo B) dell'avviso, sarà riconosciuto un finanziamento, per ogni ora effettivamente frequentata dall'allievo, pari al 60% del valore dell'UCS (€ 9,30);

- frequenti un numero di ore superiore al 70% delle ore previste dall'azione formativa, in ragione del raggiungimento dell'obiettivo formativo, sarà riconosciuto un finanziamento, per ogni ora effettivamente frequentata dall'allievo, pari all'intero valore dell'UCS (€ 15,50).

Non verrà riconosciuto alcun contributo pubblico laddove l'ente attuatore non svolga l'intera azione formativa prevista.

Il contributo pubblico, a consuntivo, per la realizzazione dell'intero Piano formativo sarà pari alla somma del contributo pubblico riconosciuto, secondo la modalità sopra descritta, per ogni azione formativa.

La Regione provvederà all'erogazione del costo totale riconosciuto in base alle condizioni sopra specificate, al netto del cofinanziamento a carico del soggetto beneficiario dell'aiuto.

Rilevato che il costo del contributo pubblico è calcolato in base alle quantità (ore di formazione realizzate e allievi formati), la partecipazione dell'allievo dovrà essere certificata da appositi registri di presenza in relazione ai quali il soggetto attuatore ha obbligo di diligente custodia.

M. 2 In relazione ad azioni formative che prevedano accanto alla formazione tradizionale anche ore di attività formativa svolte tramite FAD asincrona, in ragione anche del carattere sperimentale che connota l'utilizzo di questa modalità formativa e nelle more dell'individuazione di un parametro standard da impiegare in future edizioni, il presente avviso ricorre - per le sole ore di FAD asincrona - all'utilizzo misto del sistema delle UCS e della modalità di rendicontazione a costi reali mediante il ricorso ad apporti specialistici.

In particolare, per il calcolo del costo orario delle sole ore di FAD asincrona, il costo totale pubblico riconosciuto a fronte dell'attività realizzata sarà calcolato come segue:

- € 6,98 (pari all'incidenza di tutti i costi valorizzati nell'UCS al netto di costo per docente e tutor) per il numero di ore di corso effettivamente realizzate per il numero dei partecipanti ammissibili (che hanno effettivamente frequentato il corso);

e

- sommando al predetto prodotto il valore dell'apporto specialistico che, in ogni caso, non potrà essere maggiore del valore finanziario riveniente dal prodotto tra il valore di 8,52 per il numero dei destinatari dell'azione formativa previsti in fase di presentazione della candidatura.

In formula:

costo pubblico della FAD asincrona = € 6.98 x N + min[€ 8,52 x (P x R); valore apporto specialistico]

dove:

→“N” è pari al numero delle ore effettivamente frequentate in FAD asincrona dagli allievi nell’azione formativa;

→“P” è pari al numero delle ore previste in FAD asincrona nell’azione formativa in fase di candidatura;

→ “R” è pari al numero degli allievi previsti nell’azione formativa in fase di candidatura.

Il ricorso a detti apporti specialistici:

- I) deve essere previsto all’atto di presentazione della candidatura unitamente a: (i) individuazione ed esplicitazione della motivazione che ne giustifichi il ricorso; (ii) individuazione del soggetto giuridico; (iii) elenco dettagliato delle attività da realizzare ed indicazione del corrispettivo finanziario;
- II) tra soggetto attuatore e soggetto recante l’apporto non sussistano forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile;
- III) le attività oggetto dell’apporto specialistico non varino nel corso dell’attuazione del piano formativo;
- IV) nel rispetto di tutte le predette condizioni, nel corso dell’attuazione del progetto, il fornitore individuato potrà essere sostituito, previa espressa preventiva autorizzazione dell’Amministrazione regionale.

Laddove non ricorrano tutte le predette condizioni, il costo degli apporti specialistici non sarà riconosciuto.

L’apporto specialistico dovrà essere rendicontato a costo reale secondo le norme di ammissibilità previste dalla circolare 2/2009.

I giustificativi relativi alla realizzazione ed al pagamento della FAD asincrona dovranno essere esibiti in sede di controllo, caricati tramite upload nel sistema informativo e dovranno essere annullati con timbro recante la menzione del cofinanziamento del PO Puglia FESR/FSE 2014-2010, con l’indicazione del codice e del titolo del progetto.

Il beneficiario non potrà imputare il costo sostenuto per la fruizione della FAD asincrona ad altri progetti che possano essere finanziati da contributi pubblici a qualunque titolo.

N) Indicazione del foro competente

Per eventuali controversie in esito al presente avviso si dichiara esclusivamente competente il Foro di Bari.

O) Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:

REGIONE PUGLIA - Sezione Formazione Professionale

Via Corigliano 1 - Zona Industriale - 70132 BARI

Responsabile del procedimento sino alla pubblicazione dell'atto di riconoscimento della sovvenzione: dott. Francesco Leuci, Sezione Formazione Professionale, Viale Corigliano 1 – Bari; tel: 0805405409.

Responsabile del Procedimento dopo la pubblicazione dell'atto di riconoscimento della sovvenzione: dott. Sandro Santostasi, Sezione Formazione Professionale, Viale Corigliano 1 – Bari; tel: 0805405523.

P) Tutela della privacy

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione all'avviso dai concorrenti saranno raccolti e trattati nell'ambito del procedimento e dell'eventuale stipula e gestione dell'atto d'obbligo unilaterale secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Q) Informazioni e pubblicità

Le informazioni in ordine al bando potranno essere richieste alla Sezione Formazione Professionale attraverso il servizio on-line **Richiedi Info** attivo sulla pagina dell' **Avviso n. 4/2016 Piani Formativi Aziendali** del portale www.sistema.puglia.it.

Tale servizio può essere utilizzato previa sottoscrizione al servizio **Sistema Puglia Risponde** in fase di registrazione al portale Sistema Puglia (link **Registrazione** attivo nella parte alta della pagina principale)

L'avviso, unitamente ai suoi allegati, è prelevabile ai seguenti indirizzi Internet:

- www.regione.puglia.it

- www.sistema.puglia.it

- www.fse.regione.puglia.it

R) Clausola sociale ex art. 2 L.R. n. 28/2006 e Regolamento Regionale n. 31/2009

«È condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.

Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:

a) dal soggetto concedente;

b) dagli uffici regionali;

c) dal giudice con sentenza;

d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;

e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.

Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.

In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.

Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.

In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

S) Politiche per la qualità

Nell'ambito del presente avviso, la Regione Puglia avvierà un percorso di sperimentazione per la verifica della qualità dei percorsi formativi e di restituzione pubblica degli esiti teso alla valutazione degli apprendimenti.